

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 – **DENOMINAZIONE**

1. È costituita sotto forma di **Associazione Culturale e Sportiva**, con riferimento all'art. 18 della Costituzione Italiana e agli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile, l'Associazione Culturale e sportiva denominata "Associazione Attività Aggregative INGEGNERI BERGAMO - Sport e Cultura.

Articolo 2 - **SEDE**

1. La Sede Legale dell'Associazione è presso l'Ordine degli Ingegneri di Bergamo.
2. L'associazione potrà esercitare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero.
3. La variazione della sede legale potrà essere deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 3 – **SCOPO**

1. L'Associazione è apolitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali e non ha scopo di lucro.
2. L'Associazione si pone come finalità lo sviluppo e la diffusione di attività culturali, ricreative, di svago e di tempo libero e, **conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi**, di attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività sportiva.
3. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione si propone di:
 - a) svolgere iniziative di promozione culturale, ricreativa e sportiva dando maggior importanza a quelle promosse direttamente dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
 - b) promuovere ed organizzare gare, manifestazioni, meeting, master;
 - c) promuovere gite, viaggi, soggiorni e vacanze per gli associati, iscritti o partecipanti;
 - d) utilizzare siti internet o strumenti multimediali affini;
 - e) organizzare incontri e ritrovi, fra gli associati o partecipanti.
4. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.
5. Durante la vita della Associazione non potranno essere distribuiti ai soci, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
6. L'associazione, per il raggiungimento degli scopi associativi, può avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi, potrà erogare compensi, premi, indennità e rimborsi forfettari conformemente alla legislazione vigente.

Articolo 4 – **DURATA**

1. La durata della Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera **dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 31 del presente statuto.**

Articolo 5 – **DOMANDA DI AMMISSIONE**

1. Possono far domanda di ammissione all'Associazione, **in qualità di soci tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi aventi la maggiore età che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.** Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio della Associazione, dell'ente di promozione sportiva o della federazione di appartenenza e dei suoi organi.
2. **Possono far richiesta di essere associate all'Associazione come sostenitori anche altre associazioni culturali e sportive dilettantistiche regolarmente costituite e riconosciute ai fini sportivi che praticino attività non in contrasto con quelle dell'Associazione stessa. Dovranno presentare domanda al consiglio direttivo che ne delibererà il riconoscimento.**
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno presentare **una formale domanda.**
4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 6 – **CATEGORIE DEGLI ASSOCIATI**

1. Gli associati sono divisi nelle seguenti categorie:
 - a) **FONDATORI:** sono coloro che hanno promosso la costituzione del sodalizio e compaiono nell'atto costitutivo.
 - b) **ORDINARI:** sono coloro che, avendo fatto domanda di adesione all'Associazione, ne hanno ottenuto l'ammissione. I soci ordinari devono necessariamente essere **laureati in ingegneria.**
 - c) **SOSTENITORI:** sono scelti tra le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, aventi uno stretto legame con i soci ordinari e proposti all'Associazione direttamente da loro.
 - d) **ONORARI:** sono coloro che, assumendo un ruolo di particolare rilievo **nella società civile e sportiva,** sono invitati direttamente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione .

Articolo 7 – **DOVERI DEI SOCI**

Tutti i soci hanno il dovere di:

- a) osservare le disposizioni sia legislative che regolamentari vigenti in materia sportiva;
- b) mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione ed al di fuori di essa;
- c) versare puntualmente le quote sociali stabilite (ne sono esentati i soli Soci ONORARI);

d) astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione;

Articolo 8 – DIRITTI DEI SOCI

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 18.
3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
4. Tutti i soci hanno diritto di prendere parte alle competizioni sportive organizzate dall'Associazione e da altri Enti sotto i colori sociali;
5. Tutti i soci possono partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;

Articolo 9 – DECADENZA DEI SOCI

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissione volontaria;
- b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute non etiche entro e fuori della Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- d) scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 31 del presente statuto.
- e) il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera C), assunto dal consiglio direttivo deve essere comunicato mediante raccomandata A/R ed il socio radiato ha 15 giorni dalla ricezione per contestare detto provvedimento.
- f) l'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 10 – RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione declina ogni responsabilità per incidenti di ogni specie che possano accadere ai soci ed a qualsiasi altra persona che faccia uso di attrezzature sociali.

Articolo 11 – QUOTE SOCIALI

1. Ogni anno il Consiglio Direttivo, stabilirà il valore da attribuire alla quota associativa.
2. Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio direttivo di anno in anno nel momento stesso dell'iscrizione all'Associazione stessa.
3. La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile.

Articolo 12 – ORGANI

Gli organi sociali sono:

1. assemblea generale dei soci (ordinaria e straordinaria);
2. consiglio direttivo;

3. presidente;
4. vicepresidente;
5. tesoriere;
6. segretario.

Le cariche indicate come 4, 5, 6 **possono essere cumulative.**

Tutte le cariche associative sono onorifiche e non potrà essere pattuito compenso alcuno.

Articolo 13 – **FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA**

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e **le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.**
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo.
La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 – **DIRITTI DI PARTECIPAZIONE**

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni socio persona fisica può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 15 – **ASSEMBLEA ORDINARIA**

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria o elettronica. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto consuntivo e per l'esame del rendiconto preventivo.
3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 13, comma 2.

Articolo 16 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta raccomandata o PEC. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 17 – VALIDITÀ ASSEMBLEARE

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del codice civile, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Articolo 18 – CONSIGLIO DIRETTIVO - COSTITUZIONE

1. Il consiglio direttivo è composto da un **numero minimo di 5 fino ad un massimo di 9 membri eletti** dall'assemblea stessa, ad eccezione del primo CONSIGLIO DIRETTIVO che verrà nominato dai Soci FONDATORI all'atto della sottoscrizione del presente STATUTO. Il primo CONSIGLIO DIRETTIVO durerà in carica un anno. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il presidente, il vicepresidente,

il segretario ed il tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci laureati in ingegneria tra i soci ordinari e fondatori, in regola con il pagamento delle quote associative, che non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva dilettantistica facente capo ad un Ente di promozione sportiva, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e che non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità il voto del presidente è determinante.
5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
6. Alle riunioni del consiglio direttivo partecipano, in veste consultiva, i coordinatori delle sezioni autonome.
7. Tutte le cariche sono gratuite.

Articolo 19 – CONSIGLIO DIRETTIVO - DIMISSIONI

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto
2. In mancanza di questo, il consiglio direttivo provvederà a cooptare un nuovo Membro in possesso dei voluti requisiti, sottoponendo la decisione a ratifica della successiva assemblea ordinaria, che resterà in carica fino alla scadenza del consigliere sostituito.
3. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
4. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 20 – CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPITI

1. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

2. Sono compiti del consiglio direttivo:
 - a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
 - b) redigere il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
 - c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art.13, comma 2;
 - d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
 - e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
 - f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
 - g) proporre e deliberare la convenzione da trasmettere al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo.

Articolo 21 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

Articolo 22 – IL VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato;
2. In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vicepresidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo Presidente.

Articolo 23 – TESORIERE

1. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili e del libro soci nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo 24 – IL SEGRETARIO

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza.

Articolo 25 – IL RENDICONTO

1. Il consiglio direttivo redige il rendiconto dell'Associazione da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno

l'approvazione del rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del rendiconto stesso.

4. Il rendiconto delle sezioni autonome si consolida nel rendiconto generale dell'Associazione.

Articolo 26 – PRATICA SPORTIVA

1. Il sodalizio si conforma alle norme ed alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva **cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio direttivo.**
2. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti dell'ente di promozione sportiva o della federazione di appartenenza, sia nazionale che internazionale, e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell'ente e/o della federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
3. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dell'ente di promozione sportiva o della federazione di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
4. L'Associazione si impegna a garantire la partecipazione dei propri tesserati alle assemblee federali.
5. **L'Associazione potrà essere suddivisa in sezioni sportive autonome, a capo delle quali vi è un coordinatore di sezione, che dovrà periodicamente riferire al consiglio direttivo della Associazione stessa circa i problemi ed i programmi delle sezioni stesse. Ogni sezione potrà essere disciplinata da un proprio regolamento interno approvato dalla maggioranza degli iscritti.**

Articolo 27 – ANNO SOCIALE

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01 ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

Articolo 28 – PATRIMONIO SOCIALE ED ENTRATE SOCIALI

1. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b) contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi effettuati da soci, da privati o da Enti;
 - c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive e culturali;
 - c) eredità, donazioni e legatario;
 - d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i) sponsorizzazioni e pubblicità o altra attività di carattere commerciale che l'Associazione pone in essere al fine di autofinanziamento;
 - j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione anche di natura commerciale.
3. Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Articolo 29 – **SEZIONI TERRITORIALI**

1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni territoriali nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 30 – **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di appartenenza.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, questo sarà composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Bergamo. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede presso l'Ordine degli Ingegneri di Bergamo e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione sportiva o ente di promozione di cui alla prima parte del presente articolo.

Articolo 31 – **SCIoglimento**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, **convocata in seduta straordinaria** e validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio

dell'Associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Bergamo, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 32 – RAPPORTI CON L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

L'Associazione propone all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo gli eventi sportivi, culturali e ricreativi in relazione ad una convenzione di durata quadriennale con l'Ordine stesso. Tale convenzione sarà rinnovabile, secondo patti e condizioni stabilite dalla convenzione stessa.

Articolo 33 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti dell'ente di promozione sportiva o della federazione a cui l'Associazione è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.

**IL PRESENTE STATUTO E' COMPOSTO DA N. 33 ARTICOLI PER COMPLESSIVE PAGINE 12 (DODICI) COMPRESO DATA E FIRME.
BERGAMO 27 GIUGNO 2018.**

	COGNOME	NOME	N. DOCUM. IDENTITA'	COD.FISC.	FIRMA
1	BONACINA	SIMONE	CA520814Q	BNCSMN80R21A794B	
2	MORSTABILINI	LUCA	AT8482753	MRSLCU84P24D952Y	
3	TAGLIAFERRI	GIOVANNI	U15912090K	TGLGNN78A19A794Q	
4	PEZZOTTA	MATTEO	BG5190574M	PZZMTT78E20I628V	
5	IMPICCICHE'	ANTONINO	AU8564247	MPCNNN54R03E974B	
6	PERCASSI	LUIGI	AV2500894	PRCLGU52T29C800P	
7	CARMINATI	FABRIZIO	AU0345124	CRMFRZ64M27H509T	
8	BALINI	NICOLA	AY1538610	BLNNCL87E26Z133R	
9	DI PILATO	DIEGO	AU8570509	DPLDGI82C10A794N	

10	BRIGNOLI	SANDRO	AU8570842	BRGSDR75B23A794K	
11	BARONI	DANIELE	CA41774AG	BRNDNL83C23L388Z	
12	ASPERTI	GIUSEPPE	AR2457673	SPRGPP85M02B393A	
13	MORA	LUCA	AU8634021	MROLCU60P13I951M	
14	SCHIAVI	GIANANDREA	AX1049713	SCHGND75M21E704C	
15	LOCATELLI	FABIO	AO7991678	LCTFBA87T17H910J	
16	FERRARI	ANGELO	AR2823203	FRRNLF72P30L400D	
17	FINAZZI	DIEGO	AU3976852	FNZDGI56D14H509W	
18	BELTRAMI	ALBERTO	AV1246029	BLTLRT87M12A794S	
19	GIORGIO	MICHELE	AY1513924	GRGMHL71D15A794F	
20	FLACCADORI	WALTER	AX8613909	FLCWTR82T11I628G	
21	MACCARI	MATTIA	AT6801879	MCCMTT75B16A794N	
22	CHIARELLI	PASQUALE	AR5180588	CHRPQL75D05E704U	
23	FORNONI	PAOLO	AU2284390	FRNPLA83B23D952E	
24	MANZONI	STEFANO	AX8617567	MNZSFN65S23A794S	
25	MUSCI	DONATO			
26	BISIGHINI	ALFIO	AR5164741	BSGLFA81D16D952E	

27	GAMBA	ANDREA	AS0087630	GMBNDR70S04A794H	
28	GHILARDI	GIANCARLO	AS9485989	GHLGRC81E29A246A	
29	SUARDI	ALESSANDRO	AY4678897	SRDLSN87P19C800P	
30	CARTOLANO	GIUSEPPE	AS1590691	CRTFGS75B23A794K	
31	CERONI	MARZIO	AX0325383	CRNMRZ69T25G856D	
32	LOCATELLI	MARCO ANTONIO	AV0448681	LCTMCN58A30A794H	
33	GRITTI	GABRIELE	AU8593492	GRTGRL83L09A794X	
34	BOSI	GIOVANNI	AU8644163	BSOGNN43M21A516Z	
35	ESPINOSA	ENRICO	AS0080666	SPNNRC65C28A271Y	
36	CORTESI	MICHELE	AX6104155	CRTMHL72B06A794P	
37	PLEBANI	BENEDETTO	AS1659566	PLBBDT75D23A794K	
38	MAZZOLENI	GIUSEPPE			
39					
40					
41					
42					